

Le nuove regole di deduzione dell'avviamento incontrano la fiscalità differita.

di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Premessa

Il tema della deducibilità fiscale dell'avviamento, è stato nel corso degli ultimi mesi, uno dei temi più discussi da parte della stampa specializzata, che ha evidenziato, diffusamente, le implicazioni civilistiche e fiscali, conseguenti alla modifica del periodo di ammortamento fiscale di tale posta di bilancio. La modifica del limite di deducibilità è stata apportata all'art. 103¹, comma 3, del T.U.I.R., dall'art. 1, comma 521, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che a sua volta, ha modificato l'art. 5-bis della L. n. 248/2005² (collegato fiscale).

In relazione alla norma testé citata, non possiamo non rilevare come ancora una volta i postulati del bilancio vengano messi *sotto scacco* e si costringono gli uffici amministrativi delle società, ad un difficoltoso lavoro di raccordo, con l'obbligo di inserire in Nota Integrativa un apposito prospetto contabile che illustri gli effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, conseguenti all'allungamento forzoso del periodo di ammortamento dell'avviamento, che opera già

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ventesimo».

2. La disposizione del comma 1, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

¹ Art. 103, comma 3 del T.U.I.R. così dispone: le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo di bilancio, sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del valore stesso.

² Art. 5-bis della L. n. 248/2005 così dispone:

1. all'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

Il commercialista telematico

dall'esercizio 2005. Non dobbiamo dimenticare che l'art. 2426 del codice civile, al punto 6) stabilisce che *l'ammortamento può essere iscritto in bilancio con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto e deve essere ammortizzato in un periodo di cinque anni.* Alla luce della norma civilistica ora citata, già in precedenza si poneva un problema di asimmetria nel trattamento deduttivo, che imponeva condizioni al frazionamento allungato del costo per avviamento. Non dobbiamo dimenticare che per la clausola generale del bilancio denominata "fair view", un'attività immateriale deve essere mantenuta tra le immobilizzazioni solo se presenta ancora un'utilità prospettica, cioè se presenta la capacità di produrre utilità in futuro. Diversamente, si opererebbe un annacquamento del patrimonio societario che le norme non

consentono. Ed è per questa ragione, che a presidio della certezza del valore del patrimonio sociale, è stato disposto l'ottenimento del consenso dell'organo di controllo della legittimità, ove esistente, per evitare che al fine di aggirare l'obbligo del *doppio binario*, si quantificasse l'ammortamento iscritto in bilancio, pari a quello fiscalmente deducibile, cosa non più consentita a seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio.

Effetti sulla fiscalità differita dell'allungamento del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Utilizzando un esempio, è possibile mostrare gli effetti sulla fiscalità societaria, derivanti dell'allungamento del periodo di ammortamento fiscale del valore di avviamento. Anche su questo fronte, purtroppo, si aprono almeno due soluzioni:

- ➔ ripartire sulla durata residua il costo non ancora ammortizzato

Il commercialista telematico

considerando il complemento al diciottenno rispetto al numero degli anni per i quali si è già proceduto all'ammortamento. Ad esempio, se l'ammortamento è stato iniziato nel 2001, anno di acquisizione dell'avviamento, si avrà che il complemento al diciottenno è pari a 14 anni, essendo già stato ammortizzato il bene immateriale per 4 anni (dal 2001 al 2004). Accogliendo questa soluzione³ e ponendo pari a 40.000 Euro l'avviamento corrisposto si avrebbe una quota annua di ammortamento di:

- $(40.000 - (4 * 4.000))/14 = 1.714,29$ Euro, a partire dall'esercizio 2005.

- ➔ ripartire il costo iniziale di 40.000 Euro in 18 anni, determinando una quota di ammortamento di :

- $40.000 / 18 = 2.222,22$ Euro, a partire dall'anno 2005.

Dato il tenore della norma: omiss.. *anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti*, sembrerebbe più corretta la seconda impostazione che stabilisce di applicare *anche* alle quote residue i medesimi criteri di ammortamento. Ciò significherebbe una riduzione del periodo di recupero fiscale dei costi di ammortamento – nel caso da noi ipotizzato – scenderebbe da 14 anni a quasi 11 anni. La riduzione del periodo di ammortamento migliorerebbe il cash-flow societario, per effetto dei risparmi fiscali anticipati.

Vediamo come si presenterebbe la tabella per l'esposizione dei calcoli relativi al caso ipotizzato:

³ Norberto Villa in Bilanci 2005/2006, ed. Italia Oggi, pag. 40.

Il commercialista telematico

Situazione prima dell'art. 5-bis L. 248/2005		Situazione dopo dell'art. 1, co. 521 L. 266/2005			
Costo di acquisizione	40.000,00	Costo di acquisizione	40.000,00		
Durata ammortamento	10,00	Durata ammortamento	18,00		
Quota Ammortamento	4.000,00	Quota Ammortamento	2.222,22		
Totali Progressivi	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
Anno	Ammortamento Civile	Ammortamento Fiscale	Differenza	%	Imposte anticipate / differite
2001	4000,00	4000,00	0,00	33%	0,00
2002	4000,00	4000,00	0,00	33%	0,00
2003	4000,00	4000,00	0,00	33%	0,00
2004	4000,00	4000,00	0,00	33%	0,00
2005	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2006	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2007	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2008	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2009	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2010	4000,00	2222,22	-1777,78	33%	-586,67
2011	0,00	2222,22	2222,22	33%	733,33
2012	0,00	2222,22	2222,22	33%	733,33
2013	0,00	2222,22	2222,22	33%	733,33
2014	0,00	2222,22	2222,22	33%	733,33
2015	0,00	1777,78	1777,78	33%	586,67

In relazione ai dati della tabella precedente occorre precisare che:

➔ nei primi quattro anni (dal 2001 al 2004) si è ipotizzato che non vi fossero differenze nella determinazione delle quote di ammortamento civile e fiscale dell'avviamento e che con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente, si fosse ipotizzata una durata presunta di

utilizzazione dell'avviamento, di 10 anni;

➔ a partire dal 2005 si è tenuto conto degli effetti sulla fiscalità differita della riduzione della quota di ammortamento fiscale rispetto a quella civile, che comporta imposte pre-pagate, calcolate sul valore della colonna "Differenza" non deducibile di 1.777,78 fino al 2010;

Il commercialista telematico

➡ a partire dal 2011 e fino al 2015, completato il processo di ammortamento civilistico dell'avviamento, si verificherà un *effetto di riversamento* (reversal

effect) dovuto al recupero fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento, con progressiva riduzione del credito per imposte anticipate.

Aspetti contabili

Per quanto attiene le scritture a P.D. relative al caso ipotizzato, occorrerà:

a) negli anni dal 2005 al 2010 registrare a P.D.:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
31/12/2005	SP A-C II) 4 -ter	Imposte prepagate	586,67	
	SP A-C IV) 01	Banca c/c		586,67
Rilevato versamento imposte prepagate				

b) negli anni dal 2011 al 2015 registrare a P.D.:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
31/12/2011	CE E 22)	Imposte differite	733,33	
	SP A-C II) 4 -ter	Imposte prepagate		733,33
Rilevato diminuzione imposte prepagate				

Conclusioni

Al termine di questa breve disamina sugli effetti fiscali dell'allungamento del

processo di recupero delle quote di ammortamento del valore di avviamento,

Il commercialista telematico

non possiamo non stigmatizzare alcuni aspetti fondamentali della scelta operata dall'attuale Esecutivo, che sebbene afferma di non avere prodotto normative che hanno introdotto nuove imposte, ha emanato provvedimenti che "a partita iniziata", riducono le deduzioni fiscali delle imprese, modificando le regole del gioco, a vantaggio del Fisco e spingendo verso l'alto i costi amministrativi legati alla gestione del "doppio binario", necessario per seguire i due piani di ammortamento civilistico e fiscale del valore di avviamento. Ma la cosa più preoccupante è che l'azione governativa si concentra, dopo aver a più riprese sostenuto, attraverso i media che occorreva che le imprese italiane acquisissero una dimensione più confacente ad imprese che guardano ad un mercato globalizzato e che vogliono e

debbono internazionalizzarsi, sul costo sostenuto dalle imprese per la *crescita dimensionale*, cioè il costo sostenuto per incorporare imprese concorrenti, nell'intento di acquisire delle posizioni di controllo sul mercato. E dopo aver accettato il consiglio l'effetto della scelta legislativa sembra avere i caratteri dell'inganno, perché introduce delle limitazioni che avranno effetti sul cash-flow aziendale, in un periodo in cui le banche, tendenzialmente protese ad applicare Basilea 2, chiedono più rigore nelle finanze delle imprese. Se questo è lo scenario che il Governo intendeva offrire alle imprese italiane, allora non si può non rimarcare che il contratto con gli italiani non è stato rispettato e sintomaticamente questa lesione è stata provocata da un governo che si definisce *liberista*.

Gennaio 2006

COMMERCIALISTA TELEMATICO

Il commercialista telematico

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.